

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 2 giugno 1999.**

Aloisio, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rivolta, Sinisi, Soave, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 1° giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ORESTE ROSSI: « Proroga di termini in materia di riacquisto della cittadinanza italiana » (6091);

BASTIANONI: « Nuove norme in materia di licenziamenti » (6092);

STUCCHI e LUCIANO DUSSIN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (6093);

SIMEONE: « Norme sulle dichiarazioni pubbliche dei magistrati aventi ad oggetto valutazioni di merito su leggi dello Stato » (6094);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dal pagamento dell'ICI » (6095);

SIMEONE: « Riapertura, in favore degli ufficiali medici, dei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di attribuzione delle funzioni di "medico competente" » (6096);

CHINCARINI: « Disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti e dei vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e abrogazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (6097).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
costituzionale.**

In data 1° giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SORO ed altri: « Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (6090).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge  
di iniziativa popolare.**

In data 1° giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Nuove disposizioni su reversibilità e perequazione delle pensioni » (6098).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

#### **Trasmisione dal Senato.**

In data 1° giugno 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3362. — CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (*approvato, in testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (598-854-1714-3687-B);

S. 3746. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6099);

S. 3779. — « Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998 » (*approvato dal Senato*) (6100);

S. 3780. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6101);

S. 3834. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6102);

S. 3835. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6103);

S. 3849. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (6104);

S. 3869. — « Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 » (*approvato dal Senato*) (6105);

S. 3923. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (6106).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del GOVERNO: « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (*approvato in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (598-854-1714-3687-B) *Parere*

delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 maggio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI S.p.A.) per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 197).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, con lettera in data 1° giugno 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge medesima, approvata dalla Commissione il 1° giugno 1999 (doc. XVI-bis, n. 6).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 30, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 luglio 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1850-C)**

**(A.C. 1850-C - sezione 1)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Competenza del giudice di pace).*

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contro l'ordinanza-

ingiunzione di pagamento, nelle materie indicate all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla commissione tributaria provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ».

2. 1. Leone, Conte.

**(A.C. 1850-C - sezione 2)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

*(Disciplina degli alimenti).*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura

temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;

*b)* mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*c)* prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni cui alla lettera *b)*, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

*d)* prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

*e)* fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera *c)* del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

*f)* prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla

gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in caso di reiterazione specifica delle violazioni,.*

##### 3. 2. Veltri.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: limitatamente sino a commercio.*

##### 3. 1. Mantovano, Losurdo.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica,.*

##### 3. 3. Veltri.

#### (A.C. 1850-C - sezione 3)

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Disciplina della navigazione).*

1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice

della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: escluse quelle previste sino a: sicurezza della navigazione).*

**4. 1.** Mantovano, Losurdo.

**(A.C. 1850-C — sezione 4)**

#### ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 5.

*(Circolazione stradale ed autotrasporto).*

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della cir-

*Identico.*colazione stradale e dell'auto-trasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 100, comma 14, aggiungere le seguenti: 116, 124, 176,.*

## 5. 1. Veltri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis) prevedere che le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca del mezzo si applichino anche a persona diversa dal contravventore, a meno che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario o di chi abbia la legittima disponibilità del mezzo;.*

## 5. 2. Veltri.

## (A.C. 1850-C — sezione 5)

## ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 6.

*(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294,*

*295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorità amministrativa;*

*b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;*

*c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;*

*d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.*

2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi;

*a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;*

*b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;*

*c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee*

per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 1.** Leone, Conte.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazione, con esclusione dei delitti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge;

d) dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazione, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

**6. 3.** Leone, Conte.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: limitatamente ai casi sino alla fine della lettera.*

**6. 5.** Leone, Conte.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: limitatamente ai casi sino a: sette milioni.*

**6. 6.** Leone, Conte.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: i poteri di sequestro sino alla fine della lettera.*

**6. 7.** Leone, Conte.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) sostituire con sanzioni amministrative, ove già non previste, proporzionate all'entità dei tributi evasi, le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.*

**6. 12.** Mantovano, Losurdo.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 4.** Leone, Conte.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 8.** Leone, Conte.

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: trasformare sino a: dell'ammenda con*



le seguenti: trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena pecuniaria,.

**6. 13.** Veltri.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: fatta eccezione sino alla fine della lettera.*

**6. 9.** Leone, Conte.

*Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni.*

**6. 10.** Leone, Conte.

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

**6. 11.** Leone, Conte.

*Alla rubrica sopprimere le parole: e concernenti i mercati finanziari e mobiliari.*

**6. 2.** Leone, Conte.

**(A.C. 1850-C — sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 7.**

*(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non in-

feriori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

*e)* trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;

*f)* trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;

*g)* prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* eventuali sanzioni amministrative accessorie.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 7.

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: fino a lire duecentomila con le seguenti: da lire un milione a lire cinque milioni.*

7. 1. Mantovano, Losurdo.

*(A.C. 1850-C - sezione 7)*

## ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 8.

*(Assegni bancari e postali).*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*b)* prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di

esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

*c)* mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

*d)* modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

*e)* prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

*f)* prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

*g)* riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguente principio e criterio direttivo:

a) trasformare in illeciti amministrativi, ove già non previsti, prevedendo sanzioni amministrative da uno a dieci milioni di lire, i reati di cui:

a) al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

b) alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

c) alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

d) al comma 1 lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

**8. 01.** Mantovano, Losurdo.

*(A.C. 1850-C — sezione 8)*

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

*(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 12.** Saponara, Marotta, Gazzilli.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 14.** Veltri.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.*

**9. 20.** Contento, Mantovano.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1 con il seguente:*

1) le dichiarazioni annuali fondate su documentazione falsa ovvero su una rappresentazione infedele dei ricavi.

**9. 13.** Veltri.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 4).*

**9. 7.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).*

**9. 3.** Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 4).*

**9. 2.** Leone, Conte.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**9. 1.** Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).*

**9. 15.** Veltri.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: evasi con le seguenti: non dichiarati.*

**9. 16.** Veltri.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) prevedere la non punibilità di chi provvede al risarcimento del danno entro un termine prefissato;*

**9. 8.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) prevedere l'esenzione della responsabilità del contribuente nelle ipotesi in cui questi documenta di aver contrattualmente trasferito la medesima responsabilità a un professionista abilitato all'assistenza nelle dichiarazioni dei redditi e l'illecito è stato commesso per dolo o colpa grave di quest'ultimo.*

**9. 11.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.*

**\*9. 4.** Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.*

**\*9. 18.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2 sopprimere la lettera h).*

**9. 17.** Veltri.

*Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine della lettera*

**9. 9.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

**9. 5.** Leone, Conte.

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**9. 10.** Mantovano, Losurdo.

*Al comma 2, lettera l) sopprimere le parole da: in modo da sino alla fine della lettera.*

**9. 6.** Leone, Conte.

**(A.C. 1850-C – sezione 9)**

**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 10.**

*(Sanzioni alternative alla detenzione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;*